

CAPITOLO V

L'ORIGINE DEI «RICORDI»: REGULAE, EXEMPLA, PARTICULARI E IL GIUDIZIO SU MACHIAVELLI

Chi si interroghi su che cosa siano i *Ricordi*, dovrà necessariamente transitare dal ricordo C 6, meglio ancora nella sua redazione A (11), il cui *incipit* è di per sé rivelatore: «Questi ricordi sono regole»¹. Le regole cui pensa Guicciardini sono naturalmente le regole cui poteva pensare un giurista del primo '500; si tratta di regole assai distanti da quelle matematiche, tipiche del razionalismo di epoca successiva. E poiché egli proveniva dalla scuola di un maestro come Decio, che fu tra i più acuti commentatori del titolo *De regulis iuris* del *Digesto*, non si stenta a credere che avesse in mente proprio le *regulae iuris*, nel momento in cui fermava su carta quel suo particolare avvertimento.

Guicciardini può in tal modo essere indicato come un convinto assertore dell'esistenza di regole e norme prescrittive che potevano ben esser tratte dalla viva esperienza politica. Restano da intendere le caratteristiche intrinseche di queste 'regole'. Guicciardini attinge a una logica, forse mai prima di allora applicata alla politica, ma non certo nuova per coloro che alla politica giungevano, come naturale destinazione,

¹ FRANCESCO GUICCIARDINI, *Ricordi*, cit., p. 11. Si veda per tutto ciò P. CARTA, *Guicciardini scettico?*, cit., insieme a D. QUAGLIONI, *Politica e diritto in Guicciardini*, cit. Del medesimo tenore il passo del *Dialogo*, che si lega alla redazione A del ricordo in esame: «Ogni regola ha delle eccezioni, le quali nelle cose del mondo si insegnano più con la discrezione che possino distinguersi abastanza, o che si truovino scritte in su' libri: bisogna siano distinte dal giudicio di chi considera le circostanze de' casi. Se bene qualche volta per varie cagioni particolari la neutralità è buona ancora fuori de' termini che io ho detto, nondimanco universalmente non è buona, e chi ha giudicio e considera in su che ragione è fondata questa conclusione, facilmente, quando e' casi vengano, gli sa distinguere e risolvere bene» (FRANCESCO GUICCIARDINI, *Dialogo del reggimento di Firenze*, a c. di G. M. Anselmi e C. Varotti, Torino, Bollati Boringhieri, 1994, p. 104).

dagli studi giuridici. Si apprezzi il ricordo nella successiva redazione C 6²:

È grande errore parlare delle cose del mondo indistintamente e assolutamente e, per dire così, per regola; perché quasi tutte hanno distinzione e eccezione per la varietà delle circostanze, le quali non si possono fermare con una medesima misura: e queste distinzione ed eccezione non si trovano scritte in su' libri, ma bisogna le insegnare la discrezione.

La «diversa ragione» che può caratterizzare il caso particolare rispetto alla regola generale, afferma Guicciardini, pone in crisi la regola stessa, aprendo il campo alla «discrezione». La discrezione, con la quale il politico compie la propria 'scelta' in piena responsabilità, in questo caso non è molto dissimile dalla coscienza del giudice chiamato a giudicare dei casi particolari non ricompresi nella legge, la quale per definizione stabilisce solo ciò che per lo più accade – «quod plerumque accidit» – potendo tener conto unicamente della «normalità» ma non delle circostanze particolari (C 113)³:

Erra chi crede che la legge rimetta mai cosa alcuna in arbitrio – cioè in libera volontà – del giudice, perché la non lo fa mai padrone di dare e tôrre: ma perché sono alcuni casi che è stato impossibile che la legge determini con regola certa, gli rimette in arbitrio del giudice, cioè che el giudice, considerate le circostanze e qualità tutte del caso, ne determini quello che gli pare e secondo la sinderesi e coscienza sua.

Con il termine «arbitrio», cioè «la libera volontà del giudice», in questo caso, Guicciardini non intende certo la discrezionalità o il libero convincimento, ma appunto «la sinderesi», il discernimento morale, «la coscienza» che per un giurista del Cinquecento significa fondamentalmente *religio*, *aequitas*, *ratio*, cioè la ragionevolezza che è propria del diritto e con la quale è possibile pervenire a un giudizio anche per le fattispecie particolari del tutto nuove rispetto ai precedenti, agli *exempla*. Il ricordo in esame si chiude infatti con la constatazione che «benché el giudice non possa della sentenza sua starne a sindacato degli uomini, ne ha a stare a sindacato di Dio, el quale conosce se gli ha

² FRANCESCO GUICCIARDINI, *Ricordi*, cit., p. 11.

³ *Ibid.*, p. 124. Per gli sviluppi canonistici e civilistici del concetto di «sinderesi» si rinvia a E. CORTESE, *La norma giuridica*, I, Milano, Giuffrè, 1962 (rist. 1995), pp. 39-43.

o giudicato o donato». Al giudice dunque è fatto espresso divieto di rendere un giudizio iniquo. L'*arbitrium*, che rivela anche l'assunzione di responsabilità del giurista, può essere dunque considerato come chiave dell'intero «sistema» giuridico, nel quale è calato il pensiero guicciardiniano, «poiché serve al sistema per funzionare»: è la discrezione che chiude un ordine, ancora distante da qualunque ambizione di certezza e completezza, attraverso «una stabile e costruttiva relazione tra fenomeno giuridico e dimensione concreta»⁴. In tal modo, per l'esatta comprensione del pensiero di Guicciardini, è necessario distanziarsi dalla nostra idea di «discrezionalità», così come si esprime in ambito giuridico e che si trova in un rapporto di discontinuità rispetto all'interpretazione, all'elemento creativo del diritto, alla «speculazione», dunque, per dirla con le sue parole. Si è in questo frangente voluto accostare di proposito i termini *arbitrium*, *discretio* e *iudicium*, poiché tale accostamento, riproposto regolarmente dal Guicciardini, appartiene alla tradizione giuridica cui la sua riflessione si lega. È infatti frequente ritrovare espressioni come quella riportata nel *Repertorium* del Bertacchini, che il Guicciardini doveva tenere aperto nel suo scrittoio: «Discretio et iudicium sunt idem» o ancora quella di Giorgio Natta, secondo il quale, «iudicium aequiparatur discretioni, sed discretio significat arbitrium boni viri»⁵. Altre del medesimo tenore si ritrovano in giuristi come Alessandro Tartagni e Paride Dal Pozzo. Nel nesso *arbitrium*–*iudicium*–*discretio* si scopre dunque anche l'esigenza tutta guicciardiniana di garantire il perpetuarsi delle regole nell'esperienza concreta, dalle quali, peraltro, esse traggono la propria origine, mediante l'appello alla coscienza del giudice. Giacché proprio con i termini *conscientia* e *voluntas*, il giurista individua l'elemento soggettivo dell'*arbitrium*. Anche all'*arbitrium* dunque si riconoscono in tal modo i caratteri della *discretio*, cioè della facoltà di discernimento: discernere; riconoscere; separare e dividere; distinguere, cioè passare dal *genus* alla *species*, dal generale al «particolare».

Nel ricordo C 114, dedicato alla difficoltà di discorrere sul futuro, fondando le proprie argomentazioni esclusivamente su quanto scritto da altri, si legge che tali argomentazioni, «dependendo di mano in

⁴ Per tutto ciò si rinvia a M. MECCARELLI, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1998. Per il Bertacchini, cfr. GIOVANNI BERTACCHINI, *Repertorium juris utriusque*, Lyon, J. Liber, 1499, v. «Arbitrium», ff. 72r-73r e soprattutto v. «Discretio», f. 291v.

⁵ Cfr. M. MECCARELLI, *Arbitrium*, cit., pp. 3-22.

mano l'una conclusione dall'altra, l'una che ne manchi, riescono vane tutte quelle che se ne deducono; e ogni minimo particolare che varii, è atto a fare variare una conclusione»⁶. Ogni minimo particolare che varia, vizia la conclusione e dunque la regola, che perde in tal modo la sua efficacia. È dunque «fallacissimo il giudicare per gli esempli», avverte Guicciardini, «perché se non sono simili in tutto e per tutto, non servono, conciosia che ogni minima varietà nel caso può essere causa di grandissima variazione nello effetto: e el discernere questa varietà, quando sono piccole, vuole buono e perspicace occhio»⁷.

Guicciardini in questo frangente doveva avere ben in mente il monito giustiniano per cui «non exemplis sed legibus iudicandum est»⁸. L'avvertimento di Giustiniano implicava una svalutazione del 'precedente' nel processo giudiziario, cioè in sede di formulazione del giudizio: l'*exemplum* non era di per sé vincolante, qualora ritenuto errato o inadeguato⁹. La condizione necessaria per l'applicazione degli 'esempi' è la completa similitudine delle circostanze, perché, mancando tale condizione, gli esempi non hanno più alcuna efficacia ai fini del giudizio. Guicciardini, d'altra parte sapeva bene che tale debolezza non appartiene né alle leggi, né alle *regulae iuris*, poiché per queste ultime entra in gioco la *coniunctio rationum*, dalla quale la legge trae la propria origine e tuttavia è solo in quel caso che il procedimento *ad similia*, «ubi est eadem ratio, ibi idem ius», ha valore.

Solo attraverso questo schema mentale è possibile comprendere il ricordo C 76¹⁰, che ritroviamo incastonato anche nel *Dialogo del reggimento di Firenze*, e il ricordo 110 della redazione C¹¹:

⁶ FRANCESCO GUICCIARDINI, *Ricordi*, cit., p. 125.

⁷ *Ibid.*, p. 128.

⁸ C. 7, 45, 13.

⁹ Cfr. D. SEGOLONI, 'Practica', 'Practicus', 'Practicare' in Bartolo e Baldo, in *L'educazione giuridica*, II, *Profili storici*, a c. di A. Giuliani e N. Picardi, Perugia, Libreria Editrice Universitaria, 1979, pp. 52-103; p. 61: «La sentenza appare comunque un'interpretazione del giudice, poiché 'non exemplis, sed legibus iudicandum est' [...]: la sua rationabilitas può fare della sentenza un ottimo precedente, ma la sua validità è sempre limitata 'inter partes'. Anche se abituale, l'interpretazione del foro, in se stessa, ha il solo significato e il peso della communis opinio che deve prevalere nei casi dubbi. Essa 'transit in consuetudinem' soltanto quando può dedursene il tacito consenso del popolo che è la causa prossima della consuetudine stessa».

¹⁰ FRANCESCO GUICCIARDINI, *Dialogo del reggimento di Firenze*, cit., p. 36.

¹¹ *Id.*, *Ricordi*, cit., C 110, p. 121. Cfr. *Id.*, *Dialogo del reggimento di Firenze*, cit., p. 105: «Né mi allegate in contrario lo esempio de' romani, che benché avessino el governo libero e largo, acquistorono tanto imperio; perché ancora che poco sia mia pro-

Quanto si ingannano coloro che a ogni parola allegano e Romani! Bisognerebbe avere una città condizionata come era loro, e poi governarsi secondo quello essempro: el quale a chi ha le qualità disproporzionate è tanto disproporzionato, quanto sarebbe volere che uno asino facessi el corso di uno cavallo.

Guicciardini, come si è detto, si mostra saldamente ancorato alla riflessione giuridica; egli parrebbe aver assunto il diritto come abito privilegiato mediante il quale osservare il mondo politico nel suo svolgimento storico. I ricordi ora considerati, chiariscono dunque al lettore quanto «extravagante» dovette apparire al suo autore quell'incitamento a modellarsi sugli *exempla* dell'antica Roma, che introduceva i *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio* (benché sia forse riduttivo mettere in relazione l'avvertimento unicamente con il metodo machiavelliano). La pericolosità dell'applicazione alla politica di un non corretto procedimento *ad similia*, fondato sull'«incondizionata» imitazione degli *exempla*, era comunque ben noto ai più scaltri giuristi di quella generazione; esso poneva in discussione un'intera tradizione dottrinale, dalla quale in molti pensavano ancora che anche la politica avrebbe dovuto trarre le proprie regole. Poco meno di cinquanta anni dopo l'ultima stesura dei *Ricordi*, Jean Bodin, impegnato anch'egli da giurista, come il Guicciardini, a svalutare il carattere vincolante del 'precedente' e a riconoscere l'inutilità delle raccolte di 'sentenze' ai fini pratici, ricordò persino che

fessione parlare di cose antiche, non avendo notizia se non per relazione di altri ed in pezzi, o per qualche libro fatto vulgare, che credo siano assai male translatati, a me non pare che el modo del governo di Roma fussi di qualità da fondare tanta grandezza; perché era composto in modo da partorire molte discordie e tumulti, tanto che se non avessi supplito la virtù delle arme, che fu tra loro vivissima ed ordinatissima, credo certo che non arebbono fatto progresso grande. E questa fece effetti non manco in comparazione a tempo de' re, che facessi poi sotto la libertà; e dove si fa el fondamento in sulle arme proprie, massime eccellenti ed efficaci come erano le loro, si può intermettere quella vigilanza e diligenza sottile che è necessaria a chi si regge in su le pratiche ed aggiramenti. Né avevano allora e' capi della città a durare fatica a persuadere al popolo che pigliassi una impresa nuova, o per ovviare a uno pericolo o per augumentare lo imperio, perché erano uomini militari, e che non sapevano vivere senza guerra, che era la bottega donde cavavano ricchezze, onori e riputazione. Però non si può regolare secondo questi esempli chi non ha le cose con le condizione e qualità che avevano loro». Il medesimo concetto ritorna nella *Storia d'Italia* con riferimento a Piero de' Medici: «Ma è senza dubbio molto pericoloso il governarsi con gli esempli se non concorrono, non solo in generale ma in tutti i particolari, le medesime ragioni, se le cose non sono regolate con la medesima prudenza, e se, oltre a tutti gli altri fondamenti, non v'ha la parte sua la medesima fortuna» (Id., *Storia d'Italia*, I, 14, cit., I, p. 98).

alcuni giureconsulti avevano «osato dire che non c'era caso che non fosse contemplato nel diritto romano».¹²

Non a caso l'espressione con cui Guicciardini si rivolge ironicamente all'amico Machiavelli nella celebre lettera inviata da Modena il 18 maggio 1521 («essendo voi sempre stato *ut plurimum* extravagante di opinione dalle commune et inventore di cose nuove et insolite»), è assai frequente nelle dispute giuridiche del tempo. In tal modo ad esempio l'Alciato, ma soprattutto il suo maestro Decio, si esprimevano a proposito di Bartolomeo Sozzini: «Moris sui est *deviare a communi opinione*, et regulis iuris»; e ancora «dicta sua in hoc non sunt vera, quia *deviant a communi sententia, et a regulis iuris*, prout saepe numero facit»¹³. Deviare («extravagante»), dunque, dall'opinione comune («communis opinio»), da quanto la dottrina considera autorevole; inventore di cose «nuove et insolite», contrarie alle *regulae iuris*; nuove e insolite rispetto a quanto il diritto individuava con gli avverbi «regulariter» e «generaliter», ponendoli all'inizio o alla fine delle regole. Si sta in questo caso parlando di giuristi, particolarmente Decio e Sozzini, con i quali Francesco Guicciardini ebbe diretta familiarità. Dalla scuola di Sozzini provenivano, infatti, almeno due professori del Guicciardini, Francesco Pepi e soprattutto, il già ricordato Carlo Ruini¹⁴. Credo si possa affermare con una qualche sicurezza che a tali espressioni si riferisse il Guicciardini nel giudicare Machiavelli.

Per comprendere quale ironia stesse dietro l'espressione guicciardiniana rivolta all'amico, in quel dialogo perpetrato fuori dalle accademie, bisognerà chiarire brevemente che cosa rappresentasse all'epoca la *communis opinio*. Quando «un parere dottrinale apparve seguito da giuristi di spicco, e in gran corteo, e per lungo tempo, lo si qualificò comune, corrente; tale qualifica finì col creargli intorno una

¹² JEAN BODIN, *I sei libri dello Stato*, III, a c. di M. Isnardi Parente e D. Quagliani, Torino, Utet, 1997, p. 581.

¹³ PHILIPPUS DECIVS, *Consiliorum, siue Responsorum praestantissimi iurisconsulti Philippi Decii Mediolanensis*, I, Venetiis, pro Societate ad signum Aquilae, Hyeronimus Polus excudebat, 1581, c. CLXX, f. 182r; ANDREAS ALCIATIUS, *Responsa*, Lugduni, Petrus Fradin excudebat, 1561, c. 674, f. 674r: «More suo consuluerit contra communem opinionem [...]». Entrambi i giudizi sono riportati anche in PAULUS FRANCISCUS PERREMTUS, *Conflictus iureconsultorum inter sese discrepantium*, II, 2, Pa-normi, Ex Typographia Petri de Isola, 1662, p. 354.

¹⁴ Cfr. R. BARGAGLI, *Bartolomeo Sozzini*, cit., p. 222. Per una diffusa esposizione delle dispute che videro contrapposti Filippo Decio a Bartolomeo Sozzini e Carlo Ruini cfr. FRANCISCUS PERREMTUS, *Conflictus iureconsultorum inter sese discrepantium*, II, 1, cit., pp. 401-459; II, 2, pp. 279-316; 325-354.

sorta di vischiosità che attraeva e induceva all'adesione generale, rendendo difficile contestarlo e discostarsene». Benché la *communis opinio* non avesse di per sé valore vincolante, mancandole il requisito della necessità, nel '500 fu giudicato pericoloso non attenersi; anzi quei giudici che avessero futilmente contrastato la *communis opinio*, cioè deviato ed «estravagato» per dirla con Guicciardini, sarebbero potuti incorrere in malanni e guai¹⁵.

Sono proprio questi continui riferimenti alle *regulae iuris*, alle «ragioni» e ai «particolari», che possono dunque fornire l'indicazione di un sentiero da percorrere per giungere a una più profonda comprensione del 'metodo' guicciardiniano. Per uomini come il Guicciardini, ma anche per il Machiavelli, «parlare secondo ragione» manifesta la volontà di dar vita a un discorso politico, che si approssimi quanto più possibile a quella ragionevolezza, propria innanzitutto del diritto. Gli scritti di entrambi, di ciascuno a proprio modo, sono il riflesso di questi tentativi, e la novità sta proprio nell'aver quanto meno provato a compiere il passo. Il loro vocabolario attinge però ancora a piene mani dal lessico giuridico, e se il discorso vale per Machiavelli, vale ancor di più per Guicciardini¹⁶. La sua logica è la logica giuridica applicata, con le dovute cautele, alla politica. Ciò è quanto mai evidente proprio nei momenti in cui Guicciardini con difficoltà è costretto ad ammettere, che è impossibile 'mantenere' gli Stati secondo coscienza, cioè secondo quei principi equitativi propri del diritto, data la loro origine violenta e dunque illegittima. È ad esempio il caso del ricordo C 48 cui si è accennato in apertura e che l'autore presenta provocatoriamente al modo

¹⁵ E. CORTESE, *Il Diritto nella Storia Medievale*, II, *Il Basso Medioevo*, Roma, Il Cigno, 1996, pp. 460-461. Sull'importanza della *communis opinio* nel giudizio guicciardiniano si rinvia a D. QUAGLIONI, *Politica e diritto in Guicciardini*, cit., p. 191.

¹⁶ Come è stato ampiamente dimostrato per il Machiavelli da D. QUAGLIONI, *Machiavelli e la lingua della giurisprudenza*, cit. Anche l'indicazione delle *Quaestiones mercuriales* di Giovanni d'Andrea, individuate di recente da Carlo Ginzburg quale fonte della *Mandragola* (Machiavelli, *l'eccezione e la regola*, cit.), confermano l'idea che la letteratura giuridica fosse tutt'altro che estranea all'universo politico e letterario del tempo. Va per di più sottolineato che proprio le *Quaestiones mercuriales* (così dette perché disputate il mercoledì), le quali stavano nello scaffale della libreria di Bernardo Machiavelli, dottore in legge e padre di Niccolò, riguardavano espressamente le *regulae iuris* del *Sextus*, composte ad imitazione del titolo del *Digesto* e al quale il prestigioso canonista non mancava di fare costante riferimento. Si veda per tutto ciò S. KUTTNER, *Studies in the History of Medieval Canon Law*, Aldershot, Hampshire – Brookfield, Variorum, Ashgate, 1991 e per una più estesa bibliografia E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, cit., pp. 381-383.

di una «regola certa», tanto che l'avvertimento si chiude, escludendo le possibili eccezioni dell'Imperatore e del potere ecclesiastico¹⁷:

Non si può tenere Stati secondo coscienza, perché – chi considera la origine loro – tutti sono violenti, da quelli delle repubbliche nella patria propria in fuora, e non altrove: e da questa regola non eccettuo lo imperadore e manco e preti, la violenza de' quali è doppia, perché ci sforzano con le armi temporale e con le spirituale.

Solo un giurista, attento scrutatore dei mutamenti in atto nel diritto pubblico, poteva formalmente concepire un tale avvertimento: per la brevità della regola enunciata, per la *ratio* esposta e soprattutto per la chiusa, volta ad escludere eventuali eccezioni altrimenti non comprese nella regola al fine di ampliare in modo prescrittivo la portata della stessa.

È a questo proposito interessante comprendere in che direzione si mosse la riflessione teorica di Filippo Decio, intorno a quali snodi della scienza giuridica egli scelse di indagare, per cogliere se esista un nesso che lega le idee del maestro alla straordinaria sensibilità dell'allievo per le «regole», le «eccezioni» e i «particolari», forse il suo tratto più interessante e originale. Accanto ai *Consilia*, destinati a finalità pratiche e pubblicati fin dal 1508, e in certa misura più ancora dei *Consilia*, il volume più diffuso di Filippo Decio fu il suo commento al titolo *De regulis iuris* del *Digesto*, il 'libro delle regole' per eccellenza.

Il commento al *De regulis iuris*, frutto di riflessioni maturate nel corso di molte lezioni, fu infatti ripetutamente stampato fin dal 1521

¹⁷ FRANCESCO GUICCIARDINI, *Ricordi*, cit., C 48, p. 57. La medesima idea, sia pur slegata dalla questione dell'«origine» era già presente nel *Discorso di Logrogno* del 1512: «Non è altro lo stato e lo imperio che una violenza sopra e' sudditi, palliata in alcuni con qualche titolo di onestà». (FRANCESCO GUICCIARDINI, *Discorso di Logrogno*, in ID., *La libertà moderata*, a c. di G. M. Barbuto, Torino, La Rosa Editrice, 2000, p. 7). Si vedano anche i motivi umanistici presenti nelle *Cose fiorentine*, cit., p. 24: «Non voglio affermare che questa electione di Carlo [Magno] fussi iuridica, ma consentirò facilmente a chi dirà el contrario, se mi mostrerà che anche fussi iuridica quella degl'altri imperadori, et che e' titoli degli Stati et de' principati naschino più dalla disposizione delle legge che dalla forza delle arme o dalla occasione delle cose, dalle quali pigliano anchora regola le congiunctione o le inimicizie de' principi» (Il passo è rievocato, sulla scorta del commento di Emilio Pasquini, da G. MASI, *Note ai Ricordi*, in FRANCESCO GUICCIARDINI, *Ricordi*, a c. di G. Masi, Milano, Mursia, 1994, p. 178).

e per tutta la durata del secolo¹⁸. Leggere e commentare il *De regulis iuris* significava pressappoco intraprendere un percorso che oggi chiameremmo di 'teoria generale del diritto'. Si trattava di indagare sulla regolarità, dunque sulle regole e sulla loro validità dinanzi ai casi particolari e alle eccezioni: si trattava di comprendere la 'normalità' e quindi di sottoporla alla esperienza concreta dei casi particolari. A ciò si aggiungeva l'insegnamento pratico della scrittura delle regole.

La «rubrica», firmata «Philippus Decius Valentiae»¹⁹, e finalizzata ad introdurre il volume a stampa anticipandone il piano nei suoi contenuti, si apre con una dichiarazione esplicita: le regole giuridiche, brevi, generali ed essenziali, fondate sull'esperienza, sono tutte soggette ad eccezioni, legate ai casi particolari, che possono essere previsti o meno dalla regola generale. Il giurista procede chiarendo in primo luogo che cosa è una regola, ciò che essa deve contenere e quale differenza esiste tra la realtà concreta e l'esiguo numero di parole a nostra disposizione per spiegarla, poiché la regola si compone di vocaboli, i quali, per loro stessa natura, sono passibili di interpretazioni differenti²⁰:

Brevemente vorrei dirvi che la regola, in senso assoluto, la si intende come ordine per il fatto che ordina e ci guida rettamente; essa, tuttavia, varia a seconda della materia [...]. Qualche volta è assunta quale modo e regola di vita e sotto questo aspetto qualsivoglia legge anche non ecclesiastica si chiama regola.

Chi ha presente il *De regulis iuris* sa bene che si tratta di brevi moniti per il giurista enumerati singolarmente e fondati sull'esperienza, si tratta in qualche modo di veri e propri 'ricordi' dal carattere generale,

¹⁸ PHILIPPUS DECIUS, *De regulis iuris novissime edita in florentissima universitate Valentie...*, Lugduni, Joannis Marion, 1521. Il volume fu ristampato a Lione (1528; 1530; 1534; 1539; 1542; 1545; 1546; 1558; 1561; 1568; 1578; 1588), a Venezia (1562; 1564; 1571; 1581; 1585; 1590) e nel resto d'Europa fino al '600. L'edizione dalla quale cito è quella veneziana del 1585 (Apud Petrum Marinellum).

¹⁹ Fin dal 1512 Decio insegnava a Valence, ove aveva ottenuto oltre alla cattedra, anche la nomina a membro del Parlamento. Cfr. A. MAZZACANE, *Decio Filippo*, cit., pp. 557-558.

²⁰ PHILIPPUS DECIUS, *De rugulis iuris*, cit., f. 1v-2r: «Et breviter placet ut dicamus quod regula absolute pro ordine accipitur, eo quod regat et recte ducat: ut colligitur in d. c. regula 3 dist. in prin. [c. 2, D. III] variatur tamen secundum subiectam materiam, vel ratione qualitatis adiunctae. Nam quandoque pro modo et ordine vivendi accipitur. d. c. regula post princ. Et isto respectu quaelibet lex, etiam laicorum, regula appellatur».

che si concludono sovente con avvertimenti di prudenza interpretativa²¹.

Conclusa la «rubrica» introduttiva, il commento di Decio si apre con la lunghissima esegesi testuale della prima e più importante tra le *regulae iuris*, quella di Paolo²²:

Regula est quae rem, quae est, breviter enarrat: non ut regula ius sumatur, sed ex iure, quod est regula fiat. Per regulam igitur brevis rerum narratio traditur, et [...] quasi causae coniunctio est: quae simul in aliquo vitiata est, perdit officium suum.

La regola è ciò che spiega brevemente una cosa così com'è: non perché dalla regola si tragga il diritto, ma perché è dal diritto che la regola trae la sua origine. Per mezzo della regola, dunque, si trasmette una breve spiegazione delle cose, ed è per così dire una relazione di cause, la quale, non appena è viziata in qualche punto, perde la sua efficacia, la sua funzione²³.

Era questa la prima delle *regulae iuris* che anche il Guicciardini dovette sentir commentata dal Decio. Rileggiamo alcuni avvertimenti guicciardiniani già citati in precedenza: «Questi ricordi sono regole, che in qualche caso particolare, che ha diversa ragione, hanno eccezione; ma quali siano questi casi particolari, si possono male insegnare altrimenti che con la discrezione». Infatti, «ogni minimo particolare che varii, è atto a fare variare una conclusione», cioè ogni minimo particolare che vizi la regola fa perdere la sua efficacia, come appunto si legge nella prima delle *regulae iuris*: «quae simul in aliquo vitiata est, perdit officium suum» (se è viziata appunto, perde la sua funzione).

Procediamo però con ordine e leggiamo il commento del maestro di Guicciardini²⁴:

²¹ Tra gli studi dedicati alle *regulae iuris* si ricorda P. STEIN, *Regulae Iuris: From Juristic Rules to Legal Maxims*, Edinburgh, University Press, 1966.

²² D. 50, 17, 1.

²³ Si veda parallelamente D. 50, 17, 202: «Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset».

²⁴ PHILIPPUS DECIVS, *De regulis iuris*, cit., f. 3v: «Primo noto ibi, breviter enarrat, quod in regula brevis narratio et summaria esse debet. Et ideo per illum textum dicit Bal. in l. Gallus. §. j. in. 3 opp. ff. de liber. et posth. [D. 28, 2, 29] quod in legibus tradentibus regulam nihil superfluum esse debet. [...]. Et generaliter etiam in aliis brevis commendatur [...]. Et hoc intelligitur dummodo obscuritas non inducatur ut no. Bal. in. l. fi. C. de app. [C. 7, 62, 39]. Et ne contingat quod Horac. dicit: dum brevis esse laboro, obscurus fio ut per glo. in proœ. Digest. col. pe. in verbo compendium. Obscuritas enim

In primo luogo prendo qui in considerazione 'breviter enarrat', che sta a significare che nella regola deve esserci una narrazione breve e sommaria [...]; perché nelle leggi che esprimono una regola non ci deve essere niente di superfluo [...]. E in generale anche nelle altre si loda la brevità [...]. Ciò ha valore purché non ne derivi oscurità di pensiero [...]. E perché non accada ciò che dice Orazio: 'mentre mi sforzo di essere breve divento oscuro' [...]. E ciò vale soprattutto nella legge, che deve essere chiara. Per seconda cosa notate l'espressione 'ex iure, quod est regula fiat', perché non la regola fa il diritto ma essa viene tratta dal diritto quale è.

In questo frangente parrebbe quasi essere già in nuce lo schema di scrittura dei *Ricordi*. L'arte della scrittura breve potrebbe persino esser stata parte integrante dell'insegnamento che formò la mentalità del Guicciardini²⁵.

Non credo sia azzardato ricercare nel pensiero guicciardiniano un'eco dell'idea espressa da Decio intorno al fondamento empirico della regola: non è con le regole che si fa il diritto (o la politica nella riflessione del Guicciardini), ma è dal diritto (o dalla politica) che si traggono le regole. Esse nascono dall'esperienza, sebbene sia necessaria tutta la discrezione e la ragionevolezza per applicarle al caso particolare²⁶.

reprobatur. l. si legatario. §. fi. ff. de fidec. li. [D. 40, 5, 22] l. ita fidei. ff. de iur. fis. [D. 49, 14, 40]. Et presertim in lege quae debet esse clara. 4. dist. c. erit autem lex [c. 2, D. IV] et ca. fi. de constit. [c. 13, X, I, 2] et nihil magis proprium est legis, quam claritas [...]. Secundo noto ibi, ex iure, quod est, regula fiat, quod regula non facit ius, sed ipsa colligitur ex iure quod est».

²⁵ Una prova ulteriore dell'importanza delle *regulae iuris* nell'insegnamento ricevuto dal Guicciardini, questa volta allo Studio fiorentino, è data dal codice manoscritto Q. I. 18, conservato presso la Biblioteca Roncioniana di Prato, del suo primo maestro Iacopo Modesti da Prato e contenente vari scritti ad uso didattico (cc. 1r-73v, *Iacobus Modestus Pratensis, Summulae ex singulis Institutionum titulis excerptae*; cc. 74r-110r, *Regulae et casus ex corpore iuris extractae*; cc. 126r-150v, *Regulae iuris ex corpore iuris extractae*; cc. 153r-159r, *De signatura iustitiae*; cc. 163r-174v, *Collecta ex dictis doctorum*). Cfr. *Iter Italicum*, compiled by P. O. Kristeller, II, Leiden, Brill; London, The Warburg Institute, 1967, p. 80 e G. DOLEZALEK, *Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600*, II, Frankfurt a. M., Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, 1972, n. n., «Prato, Biblioteca Roncioniana», alla segnatura del manoscritto.

²⁶ Sul processo decisionale e l'importanza dei 'casi particolari' si veda ancora la rubrica introduttiva di Filippo Decio: «pro decisione casus concurrentis prius ad casus particulares recurritur» - naturalmente qualora sia possibile reperirli - «in subsidium ad communes regulas iuris» [PHILIPPUS DECIUS, *De regulis iuris*, cit., f. 1r].

Restava da commentare il passo più complesso della regola di Paolo, quel detto di Sabino «quasi causae coniunctio», sul cui significato si era affaticata la lunga tradizione dei commentatori. La *Littera florentina*, sulla quale aveva iniziato a lavorare il Poliziano, presentava la differente e più affidabile lezione «causae coniectio», che rinviava direttamente all'istituto processuale del mondo latino, ma anche a una precisa figura retorica «che sotto il nome di *causae coniectio* rappresentava quel breve riassunto del tema svolto dall'oratore, inserito sia all'inizio, sia alla fine del discorso, per lasciar meglio impressi nella mente degli ascoltatori il tema trattato e gli argomenti addotti»²⁷. Contrariamente alla tendenza umanistica del tempo, Decio preferì commentare il testo della vulgata, il quale lasciava al giurista maggiore libertà nella ricerca della *coniunctio rationum* che stava all'origine della regola²⁸:

La regola è congiunzione di cause, cioè di *rationes*. La regola infatti si costituisce congiungendo la *ratio* di più casi che hanno la medesima *ratio*. E così le *rationes* che erano numerose in molti e svariati casi sono ridotte ad una, tramite la formulazione della regola [...]. E tale regola si costituisce da quelle cose che accadono per lo più [...]. L'espressione 'per lo più' fa la regola [...]. Similmente la regola si forma a partire da un discorso universale e indefinito. Infatti ciò che è detto in modo indefinito dalla legge equivale all'universale [...]. E ciò è quanto i dottori tengono per opinione comune.

È dunque alla «coniunctio rationum» posta al centro della regola di Paolo che il Guicciardini fa riferimento ogni qualvolta, alludendo ai casi particolari, aggiunge che questi il più delle volte, «per avere diversa ragione, s'hanno a governare altrimenti». «Diversa ragione» è qui da intendersi appunto come mancanza della «coniunctio causae», che nel commento di Decio diventava «coniunctio rationum»²⁹.

²⁷ E. CORTESE, *La norma giuridica*, I, cit., p. 323.

²⁸ PHILIPPUS DECIUS, *De regulis iuris*, cit., f. 5r: «Tertio noto ibi, quasi causae coniunctio, quod regula est coniunctio causae, id est rationis. Regula enim constituit coniungendo rationem plurium casuum eandem rationem habentium. Et sic rationes quae erant plures numero in quampluribus et variis casibus, ad unum per traditionem regulae rediguntur [...]. Et talis regula constituitur ex his quae ut plurimum ita se habent [...]. Et ideo dictio plerumque, regulam facit [...]. Sic etiam praesumptio insurgit a communiter accidentibus [...]. Similiter regula constituitur ex oratione universali, indefinita [...]. Nam indefinita prolata a lege, aequipollet universali [...]. Et Doctores communiter ita tenent».

²⁹ FRANCESCO GUICCIARDINI, *Ricordi*, cit., B 35, p. 11.

Come non conciliare inoltre quel passaggio sul modo in cui si costituisce una regola, con il ricordo dedicato da Guicciardini alla pretesa esaustività della legge? «Erra chi crede che la legge rimetta mai cosa alcuna in arbitrio», poiché esistono alcuni casi in cui è impossibile che la legge si concluda con una regola certa. In questo particolare frangente Guicciardini si riferisce all'evenienza in cui la regola sia posta alla fine dell'elenco dei casi aventi la medesima *ratio* e dai quali essa ha tratto la sua origine. Quando una clausola generale viene posta dopo alcuni casi speciali, serve ad ampliarli perché non si possono specificare tutti i casi, in quanto le situazioni sono molto più numerose dei vocaboli. E in questo caso la regola generale viene collocata all'ultimo posto³⁰.

Con un gioco di pazienza è possibile ricercare tra i *Ricordi* quelli che contengono l'enunciazione della regola in apertura, seguita o meno dall'enunciazione di un caso o dell'eccezione, e quelli che, aprendosi con la narrazione di un caso, si concludono con la regola, cioè col monito, l'avvertimento, risultato della «coniunctio rationum». Di particolare interesse si rivela il commento di Decio alla chiusa «quae simul in aliquo vitata est, perdit officium suum», poiché si è detto che l'attenzione del Guicciardini è tutta legata al momento particolare ed eccezionale in cui la regola generale manifesta il suo limite. Decio non esita ad avvertire che ogni regola può patire eccezioni, come accade ad esempio a proposito dell'osservanza dei patti, mostrandosi in aperta polemica con Bartolomeo Sozzini, ricordato esplicitamente nel testo³¹:

Si dice che secondo l'equità naturale si devono rispettare i patti, ma tuttavia, secondo la medesima equità naturale i patti talvolta, in qualche caso particolare, non devono essere rispettati.

Il discorso di Decio diventa assai più puntuale, laddove il testo impone il chiarimento e la definizione dei termini «generaliter» e «regulariter», che con una certa frequenza ricorrono anche nei *Ricordi*. Secondo Decio «regulariter» significa «‘universalmente’ o ‘indefinitamente’», cioè «generaliter», a seconda di quanto suggerisce

³⁰ PHILIPPUS DECIUS, *De regulis iuris*, cit., f. 1v.

³¹ *Ibidem*: «Sicut dicitur quod aequitas naturalis suadet quod pacta servantur. lege prima in principi. ff. de pacti. [D. 2, 14, 1] Et eadem aequitas naturalis suadet, quod quandoque pacta non servantur in aliquo casu particulari in l. j. in princip. ff. de minoribus [D. 4, 4, 1]».

«la regola»³². Il giurista polemizzava con quanti sostenevano che vi fosse una differenza tra le espressioni «generaliter» e «universaliter», e con tale differenza giustificavano l'inammissibilità di eccezioni alla regola, per via del suo carattere generale, come *genus* che include le *species*. Ciò non corrisponde al vero, avvertiva il giurista, infatti, la parola «generaliter» non esclude le eccezioni, perché ha il medesimo significato di «universaliter»³³. Queste riflessioni del Decio stanno probabilmente alla base dell'uso guicciardiniano del termine «universale» che è da intendersi come sinonimo dei termini «regulariter» e «generaliter»³⁴.

Tuttavia, proseguiva Decio, «la regola perde la sua efficacia se è viziata in qualcosa», infatti «le eccezioni sono contro la regola, cioè contro quello che si dispone nella regola»³⁵. Il lungo discorso sulle eccezioni si chiudeva con il seguente avvertimento: «Così come la regola è limitata a non procedere nei casi eccezionali come sopra si è detto, parimenti non ha efficacia nei casi simili a quelli eccezionali, poiché l'eccezione fatta in alcuni casi si estende a quelli simili»³⁶.

Credo che ciò sia sufficiente a spiegare l'origine e il fondamento teorico dei *Ricordi*, così come non mi pare troppo azzardato far risalire agli insegnamenti di Filippo Decio, e comunque agli anni della formazione giuridica, l'affinamento del «metodo» adottato per la loro stesura; quell'attenzione per il «particolare», che applicata alla riflessione politica, ha reso così originale il pensiero di Francesco Guicciardini.

Suggerendo questi percorsi di lettura non si intende ridurre tutto il pensiero guicciardiniano alla sola formazione giuridica, né risolvere

³² *Ibid.*, ff. 5v-6r.

³³ *Ibid.*, f. 6r: «Et sic regulariter et indefinite pro eodem ibi ponuntur ergo idem videtur de verbo generaliter, quia indefinite et generaliter idem est [...]. Ergo non videtur, verum quod verbum generaliter excludat exceptiones, quia idem importaret quod universaliter».

³⁴ L'idea mi pare trovi conferma anche a una rapida scorsa del *Glossario* posto in chiusura della magistrale edizione critica dei *Ricordi* di Raffaele Spongano, Cfr. FRANCESCO GUICCIARDINI, *Ricordi*, cit., pp. 259-329 (si vedano in particolare le voci 'generale'; 'regola'; 'ragione'; 'universale').

³⁵ PHILIPPUS DECIUS, *De regulis iuris*, cit., f. 6r: «Circa secundum dictum, quod regula perdit officium suum si in aliquo vitiata sit. Et in effectu sensus est, quod exceptiones sunt contra regulam, id est, contra illud quod in regula disponitur».

³⁶ *Ibid.*, f. 8r: «Postremo non est omittendum, quod sicut regula limitatur non procedere in casibus exceptis, ut supra dictum est, pariter non habet locum in casibus similibus quia exceptio facta in aliquibus casibus, ad similes porrigitur [...] et ex his prima regula expedita sit».

con ciò il problema delle fonti, che di recente è stato giustamente indicato come «uno degli enigmi più intricati e inafferrabili lasciati in eredità alla bibliografia critica su Guicciardini»³⁷. La plausibile supposizione che egli abbia intenzionalmente scelto di «cancellare ogni testimonianza» del suo universo culturale dalle proprie opere, può sì essere letta come un occultamento, ma può anche indicare l'esplicito disegno dell'autore di rivolgersi a lettori non ignari di dottrina: forse, e qui sta un aspetto particolare del problema, egli non intendeva scrivere per «e' vulgari», per quanti ad esempio «riprendono e iuresconsulti per la varietà delle opinioni che sono tra loro», ma più semplicemente per se stesso. Una scelta «aristocratica» se si vuole, nella quale è comunque possibile scoprire anche alcuni tratti tipici del suo pensiero; e con essi gli aspetti più interessanti di un'idea schietta, che voleva nel conseguimento del dottorato un fondamentale requisito per l'accesso alle cariche pubbliche. Ai giuristi, secondo l'autorevole dottrina bartoliana, che Guicciardini dovette tenere sempre presente, spetta il titolo di savi. Ad essi, per il solo fatto di aver imparato il diritto, compete di soccorrere gli altri e di farsi carico del reggimento della cosa pubblica, come si legge nella costituzione *Imperatoriam maiestatem*, con cui si aprono le *Istituzioni* di Giustiniano³⁸.

Non è un caso che nel 1585, desiderando comporre una serie di avvertimenti a imitazione dei *Ricordi* di Francesco Guicciardini, Cesare Speciano, giurista formatosi all'Università di Pavia, vescovo di Novara e di Cremona, nunzio apostolico presso Filippo II e alla corte dell'imperatore Rodolfo II, introduceva un corpo di *Proposizioni civili*, scritto «pro me solo non aliis donec vixero», definite giustamente da un recente editore come la raccolta più vicina alla compilazione guicciardiniana³⁹, con la seguente *Monitione*⁴⁰:

³⁷ M. PALUMBO, *Detti, proverbi e allusioni: sul riuso delle fonti nei «Ricordi» di Francesco Guicciardini*, in *Tempo e memoria. Studi in ricordo di Giancarlo Mazzacurati*, a c. di M. Palumbo e A. Saccone, Napoli, Fridericiana Editrice Universitaria, 2000, pp. 47-74.

³⁸ D. QUAGLIONI, *La giustizia nel Medioevo*, cit., in particolare pp. 83-91.

³⁹ CESARE SPECIANO, *Proposizioni morali e civili*, in *Scrittori italiani di aforismi. I classici*, cit., pp. 401-402.

⁴⁰ Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. 1544, c. 2r: Una prima edizione, ancora provvisoria, delle *Proposizioni civili* di Cesare Speciano condotta sul manoscritto trivulziano, è contenuta in P. CARTA, *Ricordi politici*, cit.

Ogn'uno resti avvertito, chi leggerà queste proposizioni massime politiche, che essendo generali difficilmente si ponno accommodare a cose particolari, le quali sempre hanno varietà, et per questo ogni regola è pericolosa a chi non se ne sa valere prudentemente, considerando tutte le circostanze per minime che siano, perciò che ogni cosa può alterare grandemente la deffinitione generale, la quale non serve ad altro che ad illuminare l'intelletto et farlo più atto a considerare le cose particolari, havendo però l'occhio alla regola generale, la quale, specialmente nelli discorsi, è sempre utile.

I fondamenti dell'idea sulla quale poggia tutta l'opera, l'impossibilità di «governarsi secondo regole generali», provengono dalla lettura del volume di avvertimenti guicciardiniani ma l'assunto trova una giustificazione anche con le fonti più tradizionali che l'autore rende esplicite fin dal principio del suo scritto, in un'epigrafe che contiene una citazione della *Summa Theologiae* di Tommaso, seguita dall'allegazione del titolo *De regulis iuris* del *Digesto*, circa la pericolosità delle definizioni generali nella loro applicazione pratica⁴¹:

Sanctus Thomas in prin. secunda secundae dicit sermones morales universales minus esse utiles, eo quod actiones versantur circa particularia [*Summa Theologiae*, II^a II^{ae}, Prol.]. Idem dicit Iurisconsultus in l. omnis, ff. de regulis iuris [D. 50, 17, 202], ubi omnem definitionem, idest propositionem generalem, periculosam esse affirmat.

Ciò testimonia che quanti provenivano da una formazione prossima a quella del Guicciardini erano perfettamente in grado di intendere tutti i riferimenti che l'autore non aveva, o meglio, non sentiva il bisogno di rendere espliciti. E forse anche in questo senso bisognerà riprendere a considerare, sia pure con la dovuta discrezione, quanto i più avvertiti lettori cinquecenteschi dei *Ricordi* riescono a dirci intorno alle fonti del suo autore.

⁴¹ *Ibid.*, c. 2r. Per il passo di Tommaso si veda SANCTI THOMAE DE AQUINO, *Summa Theologiae*, II^a II^{ae}, Prol., Cinisello Balsamo, Editiones Paulinae, 1988, p. 1089.